

La pensione dei giornalisti dipendenti da pubbliche amministrazioni
(*Inpdap, Nota Operativa 16.2.2007 n. 12*)

L'articolo 76 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 ha sancito l'obbligo di iscrizione all'INPGI per i giornalisti professionisti e praticanti, anche se già iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, quando il rapporto di lavoro abbia ad oggetto attività di natura giornalistica. In applicazione del citato disposto legislativo, i giornalisti dipendenti da pubbliche amministrazioni, iscritti all'INPDAP fino al 31 dicembre 2000, sono stati iscritti ope legis all'INPGI dal 1° gennaio 2001 senza alcuna modifica degli elementi costitutivi e fondamentali del rapporto di lavoro che, pertanto, è proseguito senza alcuna modifica soggettiva o oggettiva dello stesso senza soluzione di continuità.

INPDAP

Nota Operativa 16.02.2007 n. 12

Trattamento pensionistico dei giornalisti, dipendenti di pubbliche amministrazioni, iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI)

L'articolo 76 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 ha sancito l'obbligo di iscrizione all'INPGI per i giornalisti professionisti e praticanti, anche se già iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, quando il rapporto di lavoro abbia ad oggetto attività di natura giornalistica.

In applicazione del citato disposto legislativo, i giornalisti dipendenti da pubbliche amministrazioni, iscritti all'INPDAP fino al 31 dicembre 2000, sono stati iscritti ope legis all'INPGI dal 1° gennaio 2001 senza alcuna modifica degli elementi costitutivi e fondamentali del rapporto di lavoro che, pertanto, è proseguito senza alcuna modifica soggettiva o oggettiva dello stesso senza soluzione di continuità.

In considerazione della particolarità della situazione verificatasi a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 388 del 2000, l'INPGI, su sollecitazione dei propri iscritti in possesso di pregressa contribuzione Inpdap, ha di recente posto all'attenzione di questo Istituto la problematica inerente la possibilità di attribuire, alla cessazione del rapporto di lavoro, un trattamento pensionistico a carico dell'Inpdap, ancorché a decorrere dall'anno 2001 le contribuzioni siano state versate all'INPGI.

Ferme restando le regole generali che disciplinano la pensionistica pubblica, questo Istituto, acquisito il parere conforme espresso dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale con nota n. 5781 del 19 gennaio 2007, considerata la peculiarità del mutamento del regime di iscrizione previdenziale che ha riguardato tali soggetti lasciando per il resto immutato il rapporto di lavoro degli stessi, ritiene ammissibile l'erogazione della pensione a proprio carico per i giornalisti dipendenti di pubbliche amministrazioni che, pur continuando a prestare servizio con iscrizione all'INPGI, potevano far valere, alla data del 31 dicembre 2000, i requisiti contributivi per il diritto a pensione e abbiano successivamente raggiunto i requisiti anagrafici, in costanza di iscrizione all'INPGI, previa ovviamente cessazione dal servizio.

In relazione a quanto sopra esposto, le Sedi provinciali e territoriali dell'Inpdap provvederanno a determinare il trattamento pensionistico sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data del 31 dicembre 2000 e delle retribuzioni percepite alla medesima data, rivalutate. L'accesso al pensionamento avverrà secondo le date previste dalle vigenti disposizioni in relazione alla data di risoluzione del rapporto di lavoro con l'INPGI.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo *GALA*

f.to Dr. *Gala*

(da www.laprevidenza.it)